



COMUNE DI SILVI

Provincia di Teramo

SETTORE COMMERCIO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DETERMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

L. R. 23 dicembre 1999, n. 135
L. R. 16 luglio 2008, n. 11 e s.m.i.
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
L. 30 luglio 2010, n. 122
L. R. 22 dicembre 2010, n. 59

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. ____ del _____

Aggiornato al 05/10/11

IL SINDACO
GAETANO VALLESCURA

IL DELEGATO AL COMMERCIO
NICOLA ORSINI

SEGRETARO GENERALE
GIUSEPPE MUSUMARRA

REGOLAMENTO REDATTO DA:
PIRERA Aldo - Consulente esterno

HANNO COLLABORATO:

FERRANTE Nazzareno - Responsabile SUAP
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

INTRODUZIONE

Bisogna premettere che il Comune di Silvi ha regolamentato la materia inerente il Commercio su Aree Pubbliche con le seguenti delibere consiliari:

- 20.7.94, n. 119 – “Individuazione delle aree ai sensi della L. 112/91”;
- 16.6.97, n. 15 – “Modifica delibera n. 119 del 20.07.94”;
- 27.6.01, n. 27 – “Approvazione Regolamento generale per l’esercizio delle attività; Regolamento per lo svolgimento dei mercati; Regolamento per lo svolgimento delle fiere, manifestazioni e sagre”;
- 16.11.06, n. 56 – Istituzione del mercato domenicale di Silvi Paese.
- 28.2.07, n. 19 – Regolamento Comunale per la Disciplina delle Sagre.

Nella cronologia di tali atti, non risultano norme abrogative, per cui appare poco agevole per gli addetti (SUAP e Polizia Municipale) coordinare le rispettive norme regolamentari.

Dall’adozione dell’ultima delibera del C.C. n. 19/07, tra l’altro, sono intervenute notevoli modifiche di norme Comunitarie, Nazionali e Regionali quali:

D.M. 20.11.07; L.R. 11/08; L.R.10/09; D.Lgs. 59/10; L.122/10; L.R. 50/10; L.R. 56/10; L.R. 17/10; L. R. 59/10, quest’ultima ha modificato la L.R. 135/99 “Norme e modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche”.

Inoltre, alla luce di un costante incremento della popolazione turistica presente nel Comune di Silvi, in particolare modo nel periodo estivo, l’Amministrazione Comunale intende dare un ulteriore servizio alla domanda dei turisti presenti nelle attività ricettive e nelle abitazioni, per questo si è prefissato il trasferimento, ampliamento e/o istituzione del mercato domenicale da Silvi Paese nell’area di viale Po, Via Da Vinci e Via Sesia attualmente si svolge il mercato estivo settimanale del giovedì.

Da quanto sopra, risulta necessario riordinare la materia alla luce della vigente normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale emanata, al fine di dare una certezza agli operatori commerciali presenti da anni nei mercati ed uno strumento regolamentare necessario per una doverosa vigilanza da parte della Polizia Municipale e controllo amministrativo da parte del SUAP comunale.

Da quanto esposto si è proceduto a formulare il presente regolamento, composto da 52 articoli.

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche anche rientranti nel demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b) dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 e art. 5, della L. R. 135/99, ovvero in possesso di autorizzazione per attività commerciale: itinerante, temporanea, stagionale o permanente.
- 2) Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su mercati settimanali, su posteggi isolati (fuori mercato) e sulle aree del demanio marittimo.
- 3) Il regolamento favorisce lo sviluppo delle attività commerciali e promozionali sulle aree pubbliche in generale e in particolar modo dei mercati e fiere, attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e delle possibilità di acquisto dei consumatori . Per il raggiungimento di tali obiettivi il regolamento prevede le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e una adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore e ai turisti;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrio ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dei mercati e delle fiere, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente.

Art. 2
FONTI NORMATIVE

- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- Legge Regionale n. 135 del 23.12.1999, modificata dalla Legge Regionale n. 10 dell'8 marzo 2006; L. R. n. 10 del 4 agosto 2009 e s.m.i;
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
- Ordinanza Ministero della Salute 03 aprile 2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2002;
- Decreto Ministeriale 20 novembre 2007;
- Legge Regionale n. 11 del 16 luglio 2008 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 10 del 28 marzo 2010;
- Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
- Legge Regionale n. 17 del 12 maggio 2010;
- Legge Regionale n. 50 del 29 novembre 2010;
- Legge Regionale n. 56 del 10 dicembre 2010;
- Legge Regionale n. 59 del 22 dicembre 2010 "Attuazione direttiva 2006/123/CE".

Art. 3 DEFINIZIONI

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

E' l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

AREE PUBBLICHE

Sono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio e le aree, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico.

POSTEGGIO

E' la parte di area pubblica o di area privata, di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività.

POSTEGGIO ISOLATO

E' la parte dell'area pubblica che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività a carattere permanente, periodico o temporaneo.

MERCATO

E' un'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana per l'offerta al dettaglio di merci e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche.

MERCATO SPECIALIZZATO

Si intende un mercato con almeno il 90% dei posteggi trattanti merceologie del medesimo genere o affine.

Il restante 10% dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

FIERA

Si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

NUMERO DI PRESENZE IN UN MERCATO

Indica il numero delle volte in cui un operatore si presenta per partecipare ad un mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.

NUMERO DI PRESENZE EFFETTIVE IN UNA FIERA

Il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

AUTORIZZAZIONE

E' l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune, sede del posteggio, per gli operatori aventi la concessione del posteggio.

SETTORI MERCEOLOGICI

E' un insieme di prodotti. Può essere: alimentare, non alimentare, misto.

TEMPORANEO

E' un periodo di tempo coincidente con lo svolgimento delle manifestazioni e/o riunioni straordinarie di persone (fiere, feste ecc.) che non può superare i 30 gg.

STAGIONE

E' un periodo di tempo - anche frazionato - non superiore a 90 gg. che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

BANCO TEMPORANEO

E' un insieme di attrezzature da esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale.

NEGOZIO MOBILE

E' un mezzo attrezzato autorizzato sotto il profilo igienico-sanitario.

SOCIETA'

Società di persone, società di capitali, cooperative.

CONCESSIONE

Si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio per un periodo definito.

AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

E' l'autorizzazione rilasciata a soggetto titolare della concessione di posteggio in un'area pubblica.

“AUTORIZZAZIONE DI TIPO B”

E' l'autorizzazione rilasciata ad un soggetto non titolare della concessione di posteggio che lo abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

MIGLIORIA

E' la possibilità di poter apportare modifiche o sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio nel medesimo mercato.

SPUNTA

E' la modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati.

Art. 4
SFERA DI APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dal presente regolamento, dalle leggi Regionali, dalle leggi dello Stato, dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.

Il presente Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel registro delle imprese i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 18.5.01, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Il presente Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente Regolamento non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.

Art. 5
ATTRIBUZIONI DELEGATE AL COMUNE

Ai sensi della L. R. n. 135 del 23/12/1999, il Comune esercita le funzioni e compiti concernenti:

- a) Il rilascio delle autorizzazioni annuali, stagionali e temporanee nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) L'estensione merceologica della autorizzazione alla vendita nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari; (per il settore alimentare);
- c) La voltura del titolo autorizzatorio per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, la conversione delle autorizzazioni;
- d) La sospensione, la revoca del titolo autorizzatorio e la decadenza della concessione del posteggio;

- e) Gli atti concernenti l'istituzione, la modifica e la soppressione dei mercati e fiere nonché lo spostamento degli stessi, nel rispetto delle norme vigenti nello strumento urbanistico.

La definizione dei regolamenti sottoposti all'acquisizione dei pareri delle Associazioni di categoria e dei consumatori presenti nella Regione, tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

Sono altresì attribuite al Sindaco la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 per le violazioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 6
**INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE,
MERCATALI ISOLATE E FIERISTICHE**

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, sono state confermate e/o individuate le aree di proprietà comunale sulle quali può essere svolto il commercio secondo le modalità seguenti:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su posteggi assegnati temporaneamente;
- c) su qualsiasi area pubblica per la quale è consentita la vendita in forma itinerante.

Le aree dei mercati e dei relativi posteggi sono quelle delimitate nella cartografia allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenziano le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Gli uffici comunali interessati provvederanno a predisporre la segnaletica per ogni posteggio da occupare. Lo spazio per il passaggio dell'operatore commerciale può essere predisposto in sequenza di due posteggi.

MERCATI SETTIMANALE O RIONALI

- a) P.zza Sant'Antonio – Via P. Micca – Via L. Da Vinci - Via Garibaldi (dal civico n. 182 al civico n. 188) – Silvi Paese (P.za L. della Porta) – C.da Pianacce (Via Piscella) – San Silvestre (Piazzetta) del lunedì;
- b) P.zza Sant'Antonio – Via P. Micca – Via L. Da Vinci - Via Garibaldi (dal civico n. 182 al civico n. 188) – Silvi Paese (P.za L. della Porta) – C.da Pianacce (Via Piscella) – San Silvestre (Piazzetta) - Via S. Pellico del martedì;
- c) P.zza Sant'Antonio – Via P. Micca – Via L. Da Vinci - Via Garibaldi (dal civico n. 182 al civico n. 188) – Silvi Paese (P.za L. della Porta) – C.da Pianacce (Via Piscella) – San Silvestre (Piazzetta) del mercoledì;
- d) Via G. D'Annunzio, Via Napoli – del giovedì;
- e) P.zza Sant'Antonio – Via P. Micca – Via L. Da Vinci - Via Garibaldi (dal civico n. 182 al civico n. 188) – Silvi Paese (P.za L. della Porta) – C.da Pianacce (Via Piscella) – San Silvestre (Piazzetta) del venerdì;
- f) P.zza Sant'Antonio – Via P. Micca – Via L. Da Vinci - Via Garibaldi (dal civico n. 182 al civico n. 188) – Silvi Paese (P.za L. della Porta) – C.da Pianacce (Via Piscella) – San Silvestre (Piazzetta) del sabato;
- g) Viale Po, Via Sesia e Via L. Da Vinci – della domenica;

INDIVIDUAZIONE AREE PER MERCATO STAGIONALE SERALE

- a) Viale Europa (da via D. Alighieri a Via Pescara);
- b) Via Garibaldi da ex Saila a Bar Atene;
- c) Via Taranto; **
- d) lungomare via G. D'Annunzio e strade limitrofe;
- e) via C. Colombo lato monte da via Bari fino a via D. Alighieri – via Chieti – Via Napoli.

**INDIVIDUAZIONE POSTEGGI STAGIONALI
(1 giugno – 30 settembre)**

AREA	POSTEGGIO N. 1	POSTEGGIO N. 2	POSTEGGIO N. 3	POSTEGGIO N. 4
Chiesa Cuore Imm. di Maria	artigianato	artigianato	dolciumi e/o crepe	
P.za Colombo	artigianato	artigianato	opere ingegno	
P.za E. Fermi	artigianato	artigianato	prodotti tipici locali (olio, formaggi. Vini ecc..)	dolciumi e/o crepe
P.za Ideal	opere ingegno			
P.za dei Pini	artigianato	artigianato	prodotti tipici locali (olio, formaggi. Vini ecc..)	dolciumi e/o crepe

FIERE – SAGRE – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

- a) Viale Europa – 5 posteggi; **
- b) Viale Europa – P.zza Colatriano (pista pattinaggio) – 5 posteggi; **
- c) Via Piscella – 5 posteggi;
- d) Santo Stefano – 4 posteggi – Festa Patronale.

** Le manifestazioni si svolgeranno in concomitanza alla predisposizione dell'isola pedonale. L'orario di esercizio delle attività commerciali è dalle ore 18,00 alle ore 01,00, salvo diverse indicazioni della Giunta Comunale.

Le dimensioni dei singoli posteggi sono fissati in 35 mq. salvo particolari necessità.

I titolari di più settori merceologici, all'atto della domanda, sono tenuti ad indicare la specializzazione merceologica con cui intendono frequentare le sagre, le fiere o manifestazioni; nel caso di più settori merceologici dichiarati, il posto viene assegnato per il settore merceologico prevalente.

MERCATI RIONALE DEL LUNEDI'

ELENCO POSTEGGI

N°. POSTEG.	SUPER.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZIONE
01	16	I.A.	SI	P.ZZA SANT'ANTONIO
02	13	I.A.	SI	
03	13	I.A.	NO	
04	13	I.A.	SI	
05	60	A.	NO	
01	30	I.A.	SI	VIA P. MICCA
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	I.A.	SI	VIA L. DA VINCI (Piazzetta)
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	15	I.A.	SI	VIA GARIBALDI VICOLO DELLO SPORT P.ZZA DELLA PINETINA (lato mare)
02	15	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	E.A.	SI	SILVI PAESE LARGO DELLA PORTA
02	30	E.A.	SI	
03	30	E.A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	PIANACCE VIA PISCELLA Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	S. SILVESTRO Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	

Settori Merceologici: A. = Alimentare;

I.A. = Imprenditore agricolo;

E.A. = Extra alimentare;

S.M. = Settore misto;

In occasione dell'assegnazione dei posteggi si terrà conto della reale necessità di superficie del concessionario.

MERCATI RIONALE DEL MARTEDI'

ELENCO POSTEGGI

N°. POSTEG.	SUPER.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZIONE
01	16	I.A.	SI	P.ZZA SANT'ANTONIO
02	13	I.A.	SI	
03	13	I.A.	NO	
04	13	I.A.	SI	
05	60	A.	NO	
01	30	I.A.	SI	VIA P. MICCA
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	I.A.	SI	VIA L. DA VINCI (Piazzetta)
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	15	I.A.	SI	VIA GARIBALDI VICOLO DELLO SPORT P.ZZA DELLA PINETINA (lato mare)
02	15	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	E.A.	SI	SILVI PAESE LARGO DELLA PORTA
02	30	E.A.	SI	
03	30	E.A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	PIANACCE VIA PISCELLA Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	S. SILVESTRO Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	

Settori Merceologici: A. = Alimentare;

E.A. = Extra alimentare;

I.A. = Imprenditore agricolo;

S.M. = Settore misto;

In occasione dell'assegnazione dei posteggi si terrà conto della reale necessità di superficie del concessionario.

MERCATI RIONALE DEL MERCOLEDI'
ELENCO POSTEGGI

N°. POSTEG.	SUPER.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZIONE
01	16	I.A.	SI	P.ZZA SANT'ANTONIO
02	13	I.A.	SI	
03	13	I.A.	NO	
04	13	I.A.	SI	
05	60	A.	NO	
01	30	I.A.	SI	VIA P. MICCA
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	I.A.	SI	VIA L. DA VINCI (Piazzetta)
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	15	I.A.	SI	VIA GARIBALDI VICOLO DELLO SPORT P.ZZA DELLA PINETINA (lato mare)
02	15	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	E.A.	SI	SILVI PAESE LARGO DELLA PORTA
02	30	E.A.	SI	
03	30	E.A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	PIANACCE VIA PISCELLA Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	S. SILVESTRO Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	

Settori Merceologici: A. = Alimentare; E.A. = Extra alimentare;
I.A. = Imprenditore agricolo; S.M. = Settore misto;

In occasione dell'assegnazione dei posteggi si terrà conto della reale necessità di superficie del concessionario.

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'
ELENCO POSTEGGI ESISTENTI AL 01 OTTOBRE 2011

N°. POSTEG.	SUPERF.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZ. POSTEGGIO	NOTE
01	40	E.A.	SI	Via Colombo	
02	40	E.A.	NO	Via Colombo	
03	40	E.A.	NO	Via Colombo	
04	40	E.A.	NO	Via Colombo	
05	40	E.A.	NO	Via Colombo	
06	40	E.A.	NO	Via Colombo	
07	40	E.A.	NO	Via Colombo	
08	40	E.A.	NO	Via Colombo	
09	40	E.A.	NO	Via Colombo	
10	40	E.A.	NO	Via Colombo	
11	40	E.A.	NO	Via Colombo ang. Via Italia	
12	40	E.A.	NO	Via Colombo ang. Via Italia	
13	40	E.A.	NO	Via Colombo ang. Via Italia	
14	40	E.A.	NO	Via Colombo ang. Via Italia	
15	40	E.A.	NO	Via Colombo ang. Via Italia	
16	40	E.A.	NO	Via Colombo ang. Via Italia	
17	40	E.A.	SI	Via D'Annunzio	
18	60	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
19	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
20	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
21	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
22	60	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
23	60	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
24	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
25	70	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
26	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
27	40	E.A.	SI	Via D'Annunzio	
28	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
29	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
30	40 **	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
31	60 **	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
32	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
33	40 **	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
34	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
35	40 **	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
36	60 **	E.A.	SI	Via D'Annunzio	
37	70	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
38	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
39	40	E.A.	NO	Via D'Annunzio	

40	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
41	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
42	55	E.A	NO	Via D'Annunzio
43	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
44	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
45	50	E.A	NO	Via D'Annunzio
46	50	E.A	NO	Via D'Annunzio
47	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
48	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
49	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
50	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
51	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
52	40	E.A	SI	Via D'Annunzio
53	27,5	E.A	SI	Via D'Annunzio
54	37,5	E.A	SI	Via D'Annunzio
55	37,5	E.A	NO	Via D'Annunzio
56	37,5	E.A	SI	Via D'Annunzio
57	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
58	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
59	37,5	E.A	NO	Via D'Annunzio
60	37,5	E.A	NO	Via D'Annunzio
61	37,5	E.A	SI	Via D'Annunzio
62	37,5	E.A	NO	Via D'Annunzio
63	37,5	E.A	NO	Via D'Annunzio
64	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
65	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
66	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
67	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
68	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
69	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
70	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
71	57,5	A.	NO	Via D'Annunzio
72	40	A.	NO	Via D'Annunzio
73	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
74	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
75	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
76	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
77	37,5	A.	NO	Via D'Annunzio
78	37,5	E.A	NO	Via D'Annunzio
79	32	E.A	NO	Via D'Annunzio
82	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
83	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
84	30	A.	NO	Via D'Annunzio
85	40	A.	NO	Via D'Annunzio
86	60	A.	NO	Via D'Annunzio
87	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
88	40	A.	NO	Via D'Annunzio
89	40	E.A	NO	Via D'Annunzio
90	28,5	E.A	NO	Via D'Annunzio
91	40	E.A	NO	Via D'Annunzio

92	40	E.A	NO	Via D'Annunzio	
93	37,5	E.A	NO	Via D'Annunzio	
94	37,5	E.A.	NO	Via D'Annunzio	
95	37,5	E.A	NO	Via D'Annunzio	
96	30	I.A.	NO	Via D'Annunzio	
97	40	I.A.	NO	Via D'Annunzio	
98	60	I.A.	NO	Via D'Annunzio	
99	40	I.A.	NO	Via D'Annunzio	
100	40	I.A.	NO	Via Napoli	

Settori Merceologici: A = Alimentare; E.A. = Extra alimentare;
I.A. = Imprenditore agricolo; S.M. = Settore misto;

RIEPILOGO POSTEGGI

ALIMEN.	EXTRA ALIMEN.	DA ASSEGNARE	IMPRENDITORI AGRICOLI	DA ASSEGNARE	TOTALE POSTEGGI
18	77	9	5	0	100

MERCATI RIONALE DEL VENERDI'
ELENCO POSTEGGI

N°. POSTEG.	SUPER.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZIONE
01	16	I.A.	SI	P.ZZA SANT'ANTONIO
02	13	I.A.	SI	
03	13	I.A.	NO	
04	13	I.A.	SI	
05	60	A.	NO	
01	30	I.A.	SI	VIA P. MICCA
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	I.A.	SI	VIA L. DA VINCI (Piazzetta)
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	15	I.A.	SI	VIA GARIBALDI VICOLO DELLO SPORT P.ZZA DELLA PINETINA (lato mare)
02	15	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	E.A.	SI	SILVI PAESE LARGO DELLA PORTA
02	30	E.A.	SI	
03	30	E.A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	PIANACCE VIA PISCELLA Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	S. SILVESTRO Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	

Settori Merceologici: A. = Alimentare;

E.A. = Extra alimentare;

I.A. = Imprenditore agricolo;

S.M. = Settore misto;

In occasione dell'assegnazione dei posteggi si terrà conto della reale necessità di superficie del concessionario.

MERCATI RIONALE DEL SABATO
ELENCO POSTEGGI

N°. POSTEG.	SUPER.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZIONE
01	16	I.A.	SI	P.ZZA SANT'ANTONIO
02	13	I.A.	SI	
03	13	I.A.	NO	
04	13	I.A.	SI	
05	60	A.	NO	
01	30	I.A.	SI	VIA P. MICCA
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	I.A.	SI	VIA L. DA VINCI (Piazzetta)
02	30	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	15	I.A.	SI	VIA GARIBALDI VICOLO DELLO SPORT P.ZZA DELLA PINETINA (lato mare)
02	15	I.A.	SI	
03	15	I.A.	SI	
04	15	I.A.	SI	
05	15	I.A.	SI	
01	30	E.A.	SI	SILVI PAESE LARGO DELLA PORTA
02	30	E.A.	SI	
03	30	E.A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	PIANACCE VIA PISCELLA Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	
01	30	A.	SI	S. SILVESTRO Il mercatino si svolge dal lunedì alla domenica
02	30	A.	SI	
03	30	A.	SI	
04	30	E.A.	SI	
05	30	E.A.	SI	

Settori Merceologici: A. = Alimentare;

E.A. = Extra alimentare;

I.A. = Imprenditore agricolo;

S.M. = Settore misto;

In occasione dell'assegnazione dei posteggi si terrà conto della reale necessità di superficie del concessionario.

MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA
VIALE PO – VIA SESIA – VIA L. DA VINCI
ELENCO POSTEGGI

N°.	SUPERF.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZ. POSTEGGIO	NOTE
01	35	E.A.	SI	Via L. Da Vinci	Oggetti usati
02	35	E.A.	SI	"	Dischi - videocassette
03	35	E.A.	SI	"	Prodotti per lo sport ed il tempo libero
04	35	E.A.	SI	"	Prodotti di antiquariato
05	35	E.A.	SI	"	Calzature e artic. in pelle
06	35	E.A.	SI	"	Abbigliamento
07	35	E.A.	SI	"	Abbigliamento da lavoro
08	35	E.A.	SI	"	Mobili da giardino
09	35	E.A.	SI	"	Articoli per l'agricoltura
10	35	E.A.	SI	"	Prodotti di antiquariato
11	35	E.A.	SI	"	Prodotti di antiquariato
12	35	E.A.	SI	"	Prodotti di antiquariato
13	35	E.A.	SI	"	Tessuti
14	35	E.A.	SI	"	Articoli per la casa e la persona
15	35	E.A.	SI	"	Ferramenta – materiale elettrico
16	35	E.A.	SI	"	Abbigliamento
17	35	E.A.	SI	"	Calzature e artic. in pelle
18	35	E.A.	SI	"	Piante-fiori
19	35	A.	SI	"	Accessori abbigliamento
20	35	A.	SI	"	elettrodomestici
21	35	A.	SI	"	Accessori abbigliamento e biancheria intima
22	35	A.	SI	"	Tessuti
23	35	A.	SI	"	
				VIA PO	
24	35	A.	SI	"	Frutta - verdura
25	35	A.	SI	"	Salumi - formaggi
26	35	A.	SI	"	Ittici
27	35	A.	SI	"	Porchetta
28	35	A.	SI	"	Piante - fiori
29	35	E.A.	SI	"	Carni fresche consentite
30	35	E.A.	SI	"	Pane - dolci
31	35	E.A.	SI	"	Prodotti alimentari
32	35	E.A.	SI	"	Frutta e verdura
33	35	E.A.	SI	"	Prodotti di gastronomia
34	35	E.A.	SI	"	Piante - fiori
35	35	E.A.	SI	"	Porchetta
36	35	E.A.	SI	"	Ittici
37	35	E.A.	SI	"	Salumi e formaggi
38	35	E.A.	SI	"	Frutta e verdura

				VIA SESIA	
39	6	I.A.	SI	“	
40	6	I.A.	SI	“	
41	6	I.A.	SI		
42	6	I.A.	SI	“	
43	6	I.A.	SI	“	
44	6	I.A.	SI	“	
45	6	I.A.	SI	“	
46	6	I.A.	SI	“	
47	6	I.A.	SI	“	
48	6	I.A.	SI	“	
49	6	I.A.	SI	“	
50	6	I.A.	SI	“	

Settori Merceologici: A. = Alimentare E.A. = Extra alimentare
I.A. = Imprenditore agricolo; S.M. = Settore misto

RIEPILOGO POSTEGGI

ALIMEN.	EXTRA ALIMEN.	DA ASSEGNARE	IMPRENDITORI AGRICOLI	DA ASSEGNARE	TOTALE POSTEGGI
10	28	38	12	12	50

Art. 7
LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

AREA	Posteggi ALIM.	Posteggi NON ALIM.	NOTE
Ingressi Cimitero		3 P	box magazzino (1 posteggio per ingresso)
Ingresso Campo Sportivo	2 P 1 S		Porchetta – paninoteca (senza somm.ne) anguria
S.S. Sud (ex superstrada per Atri)	2 P 1 S		Porchetta – paninoteca (senza somm.ne) anguria
P.zza Taranto	1 P 1 S		Porchetta – paninoteca (senza somm.ne) anguria
Ingresso Multipiano	2 P 1 S		Porchetta – paninoteca (senza somm.ne) Castagne crude e/o arrostate
Silvi Paese (p.zza Padre Pio)	2 P		Imprenditori agricoli
C.da Pianacce (p.zza Pace e libertà)	1 P	1 P	Porchetta – paninoteca (senza somm.ne)
Piane Maglierici	1 P		Porchetta – paninoteca (senza somm.ne)
San Silvestre	1 P		Porchetta – paninoteca (senza somm.ne)
Via Statale Sud (area antistante Expò 2000 lato mare)	1 S		Castagne crude e/o arrostate

* P = permanente – S = stagionale – T = temporaneo I.A. = imprenditore agricolo

Per i posteggi isolati individuati deve essere acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale per quanto concerne le esigenze di tutela della viabilità. Per l'assegnazione dei posteggi si applicano i criteri previsti dall'art. 21.

Le aree individuate, verranno assegnate nel dettaglio dagli Organi di Polizia Municipale, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, igienico sanitarie e dell'occupazione del suolo pubblico. Le aree individuate, qualora non assegnate o non occupate, possono essere utilizzate per il commercio itinerante con le modalità previste dall'art. 8.

Le aree individuate saranno successivamente determinate nella superficie, nella merceologia, nel tipo di autorizzazione nonché l'orario di esercizio attraverso appositi provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale.

I concessionari dei relativi posteggi hanno l'obbligo di comunicare l'orario di esercizio.

Nei posteggi non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 8
MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN
FORMA ITINERANTE

La domanda per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è inviata al Comune nel quale si intende avviare l'attività, che può coincidere con quello di residenza.

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita su tutto il territorio nazionale, a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago; nelle fiere su tutto il territorio nazionale; su posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, nonché su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta sul suolo pubblico.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi. Tale abilitazione deve risultare sul titolo autorizzatorio. Comunque l'attività di somministrazione in forma itinerante non può essere effettuata sul territorio del Comune di Silvi.

Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 78 della L. R. 11/08.

L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco. Non può avere concessione di posteggio collegata alla sua "autorizzazione", può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune con le modalità e i tempi appresso indicate:

- 1) Il commercio al dettaglio in forma itinerante può essere svolto nelle aree consentite dal Codice della Strada e nei termini previsti dal successivo art. 30;
- 2) Le soste possono essere fatte soltanto in punti che distino fra loro non meno di 300 mt. dal perimetro del mercato, dal perimetro delle fiere o di altre manifestazioni pubbliche e dal cimitero;

- 3) Le soste possono essere consentite in una stessa area per non più di 2 ore;
- 4) Il commercio di bevande alcoliche consentite, può essere svolto da chi è in possesso della licenza prevista dall'art. 86 del Tulp e della licenza fiscale ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4 del D. Lgs. 504/95, nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie sotto riportate:
 - strade extraurbane principali;
 - strade extraurbane secondarie;
 - strade urbane di scorrimento.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza, ivi comprese le aree demaniali marittime per le quali la giunta municipale ai sensi dell'art. 47 stabilisce annualmente il numero di autorizzazioni o nulla osta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 9, comma 2 che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. 228/01.

La domanda deve contenere oltre alla indicazione delle generalità (ragione sociale se società), la partita IVA, l'indirizzo del richiedente e l'indicazione della sua nazionalità; inoltre l'interessato deve dichiarare:

- 1) di essere in possesso dei requisiti morali e/o dei requisiti professionali di cui all'art. 4 bis della L.R. 135/99;
- 2) il settore merceologico per la quale è richiesta l'autorizzazione;
- 3) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su Aree Pubbliche (se già in attività);
- 4) (in caso di extra comunitari) di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Art. 9
DISCIPLINA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio del commercio dei prodotti agricoli sulle aree pubbliche ricomprese nel Comune di Silvi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla D. Lgs. 228 del 18/05/2001.

Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 10
MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE
DELLE ATTREZZATURE

I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati come punti di vendita devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato e delimitato, in linea con la segnaletica prospiciente il percorso degli acquirenti.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso, dei VV. FF. e di mezzi di emergenza.

Art. 11
**ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DEI
PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE**

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio, in forma itinerante, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 228/01, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti.

La S.C.I.A., oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali - previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata dal ricevimento da parte del SUAP della S.C.I.A. e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori agricoli qualora liberi.

Art. 12
**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
DI POSTEGGI – IMPRENDITORI AGRICOLI**

Presso ogni Mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli che saranno assegnati a seguito di bando pubblico sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato;
- b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese per l'attività di imprenditore agricolo;
- c) A parità di data di ricevimento della domanda prevale la maggiore età;
- d) Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti della medesima tipologia, farà fede la data spedizione, o di presentazione della domanda.

Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno per la spunta, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Gli imprenditori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

La concessione del posteggio può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli imprenditori agricoli, tramite spunta giornaliera, su ogni mercato, osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese per l'attività di imprenditore agricolo;

Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che, per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere, si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato dalla Polizia Municipale;

L'attività di vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Agli imprenditori agricoli non verranno computati ai fini della revoca della concessione del posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purchè adeguatamente comprovate e comunicate al Comune.

Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di tre mesi.

Oltre a tali periodi verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 28.

Art. 13
ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

Il mercato cittadino si effettua con periodicità settimanale il giovedì e la domenica; i mercati rionali si svolgono tutti i giorni della settimana mediante posteggi fissi o assegnati a turno nelle aree individuate all'art. 6;

Ove la giornata di mercato cittadino del giovedì e quelli rionali di tutti i giorni ricada in un giorno festivo, o dichiarato tale o in caso di festività locale o patronale, il Sindaco, previa richiesta dei commercianti e/o delle loro Organizzazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data dandone pubblico avviso.

Il Sindaco con propria Ordinanza stabilisce l'orario dell'attività di vendita del mercato come segue:

- nel periodo invernale (1° ott. – 30 aprile) dalle ore 07,30 alle ore 13.30;
- nel periodo estivo (1° maggio – 30 sett.) dalle ore 07.00 alle ore 14.00.

Per il mercato che si svolge la domenica, l'orario è fissato dalle ore 9,00 alle ore 20,00.

Dopo l'orario di apertura del mercato, l'addetto al mercato assegna agli aventi diritto, i posteggi non occupati dai concessionari assenti.

Non è consentita l'installazione più di un'ora prima dell'orario di apertura e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 12.00 per il mercato del giovedì e quello rionale e ore 18,00 per il mercato domenicale, se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.

Gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 9, possono sgomberare, previo avviso all'addetto del mercato, il posteggio prima dell'ora fissata per mancanza di prodotti da commercializzare.

L'operatore che anticipa lo sgombero del posteggio rispetto all'orario stabilito, senza giustificato motivo, viene considerato assente.

Entro le ore 14.30 e ore 21,30 per il mercato domenicale, tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'intera area.

In occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Sindaco può autorizzare l'insediamento di banchi, qualora disponibili, in aggiunta ai posteggi in organico sino ad esaurimento dell'area messa a disposizione.

Art. 14
DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su Aree Pubbliche con posteggio deve contenere oltre alla indicazione delle generalità (ragione sociale se società), la partita IVA, l'indirizzo del richiedente e l'indicazione della sua nazionalità; inoltre l'interessato deve dichiarare:

- 1) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 bis della L. R. 135/99;
- 2) il settore merceologico e la specializzazione per la quale è richiesta l'autorizzazione;
- 3) il numero e la superficie del posteggio appositamente previsto in relazione ai prodotti da porre in vendita;
- 4) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su Aree Pubbliche (se già in attività);
- 5) di non essere assegnatario di altra concessione di posteggio nel medesimo mercato (salvo che per subingresso);
- 6) il possesso di autorizzazioni per altri mercati;
- 7) di essere in possesso del titolo previsto per il soggiorno per motivi di lavoro (in caso di cittadino extra comunitario)

Alla domanda non devono essere allegati certificati di residenza o di attestazione della sede legale n'è certificati già in possesso dell'Amministrazione, salvo un valido documento di identità personale.

L'interessato nella domanda dovrà indicare i riferimenti esatti delle certificazioni autodichiarate, necessarie per l'istruttoria della pratica.

La sottoscrizione non deve essere autenticata.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve le priorità indicate al successivo art. 21, lett. e) del bando.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione possono pervenire per posta ed essere presentate a mano all'ufficio Protocollo dell'Ente. L'ordine cronologico di presentazione è dato dal numero progressivo del protocollo.

Art. 15
CONDIZIONI PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività commerciale su area pubblica, non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate, destinate all'esercizio di tale tipo di attività.

L'autorizzazione per esercitare l'attività commerciale su posteggi sparsi non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate.

Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui, nell'ambito delle specifiche aree previste, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta, salvo specifica destinazione del posteggio dovuto a motivi igienico-sanitari o per altri motivi organizzativi o di interesse pubblico.

L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata con le modalità previste dall'art. 14. Sono fatte salve le pluri-assegnazioni attualmente in atto.

Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato solo mediante subingresso.

Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante per prodotti a carattere stagionale (angurie, meloni, arance ecc.)

L'autorizzazione in originale deve essere esibita agli Organi di vigilanza.

Unitamente al trasferimento dell'azienda viene variata la titolarità del titolo autorizzativo.

Art. 16
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nel locale mercato è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente.

L'autorizzazione di cui al 1° comma abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.

L'autorizzazione di cui al comma 3 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Per tale vendita si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere, sagre, manifestazioni e feste che si svolgono sia nell'ambito della Regione Abruzzo sia nell'ambito delle altre Regioni.

L'Amministrazione Comunale, su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali, potrà riservare uno o più posteggi per ciascun mercato, da destinare ad operatori diversamente abili, in deroga alla procedura di cui all'art. 21.

L'Amministrazione potrà altresì riservare uno o più posteggi o aree per le attività artigianali di servizio compatibili con la gestione del mercato.

Art. 17
CONTENUTO MERCEOLOGICO
DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione su posteggi è rilasciata con riferimento ai settori merceologici previsti per l'esercizio del commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. R. 11/08, a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 4 bis della L. R. 135/99.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e di varietà merceologiche.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito del territorio regionale, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

Nella domanda di autorizzazione deve essere dichiarato quanto previsto dal precedente art. 14, comma 1.

Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se disponibile o, in mancanza, di altro posteggio il più possibile simile a quello richiesto.

Detto posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione, pena la non validità della stessa.

Art. 18
AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI
NON ITALIANI

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'Unione Europea si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L. R. 135/99, purchè l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.

Per coloro che non sono in possesso di alcun titolo autorizzativo rilasciato dal Paese di provenienza, per la verifica dei requisiti morali e professionali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 9/11/07, n. 206,

recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE” relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e la direttiva 2006/100/CE.

I soggetti e cittadini diversi da quelli di cui al primo comma, devono dimostrare di avere i requisiti previsti dalla “Disciplina dell’immigrazione e dalle norme sulle condizioni dello straniero” e dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la “Disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero.

I soggetti di cui al terzo comma, ai fini del rilascio dell’autorizzazione devono essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Art. 19
FIERE – SAGRE – FESTE – MANIFESTAZIONI
DOMANDE CONTEMPORANEE
PRIORITA’

Il Comune entro il 30 ottobre di ciascun anno rende pubblico il calendario dei mercati o delle fiere dell’anno successivo e indica eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro recupero; per l’anno 2011 questo comma non si applica.

Il Comune può affidare ad altro soggetto delegato l’organizzazione delle fiere o mercati, può, altresì, affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa e di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché delle manifestazioni temporanee attraverso apposite convenzioni non onerose ai seguenti soggetti:

- a) le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
- b) Cooperative e Consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

Le domande di partecipazione alle fiere locali devono pervenire al Suap, mediante lettera raccomandata o altri sistemi consentiti, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.

Ai fini della formazione della graduatoria valgono i seguenti criteri di priorità:

- 1)** più alto numero di presenze effettive nella fiera;
- 2)** anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata

dall'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;

3) specializzazione merceologica meno presente sul mercato – fiera;

4) data di spedizione della raccomandata.

Le domande di partecipazione alle fiere devono essere inviate mediante raccomandata al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'Organizzazione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.

Le domande possono essere presentate per l'assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.

Alle fiere che si svolgono sul territorio comunale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di Tipo A o di Tipo B provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.

I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Le disposizioni dell'art. 14 bis della legge 125/01, riformulato dal comma 2, dell'art. 23 della L. 7.7.09, n. 88 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasioni di Sagre, Fiere o Feste Paesane. La vendita di bevande alcoliche è consentita nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 176 del T.u.l.p.s. dalle ore 07,00 alle ore 24,00.

Le Associazioni, Comitati riconosciuti ecc. qualora organizzatori di manifestazioni, entro il mese di febbraio di ogni anno comunicano al Suap il programma di massima delle manifestazioni da svolgere indicando:

- a) la data e il luogo di svolgimento della manifestazione;
- b) relazione illustrativa della manifestazione indicando le attività previste: intrattenimento, spettacolo, ballo in piazza, gare, spettacoli viaggianti – fuochi di artificio – luminarie – somministrazione di alimenti e bevande – vendita di prodotti ecc.; nei casi ove è previsto l'intervento della commissione comunale sui pubblici spettacoli, il tecnico incaricato, dovrà predisporre in triplice copia gli elaborati e gli atti necessari per l'eventuale rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 80 del Tulp.

Qualora il Comune affida la gestione ai soggetti di cui al comma 2, lett. a) e b), questi devono garantire il rispetto delle norme di divieto a carico dei concessionari di posteggi di cui al successivo art. 30, nonché il divieto di utilizzo di generatori di corrente rumorosi.

Qualora l'Amministrazione comunale predispone pozzetti o linee di allaccio di energia elettrica, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di allacciarsi a tali impianti nel rispetto delle condizioni fissate dalla stessa, in caso contrario l'organizzatore della manifestazione deve essere in possesso di un gruppo elettrogeno a norma.

La domanda per il rilascio di un'autorizzazione temporanea deve essere presentata con apposito modulo predisposto dal SUAP.

Art. 20
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI
SPUNTA

I concessionari di posteggio non presenti nell'orario previsto dall'art. 13 del Regolamento, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle somme dovute per il canone per l'occupazione del suolo pubblico e per altri oneri dovuti.

Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolino di spunta" tenuto dalla Polizia Municipale. (Registro delle presenze e delle assenze)

L'assegnazione temporanea del posteggio avviene prioritariamente in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e, fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità nel rispetto della specializzazione merceologica assegnata al posteggio.

Se successivamente a detta assegnazione, dopo aver installato il banco, si dovesse presentare il titolare di concessione, quest'ultimo non avrà diritto, per quel giorno, ad occupare il posto a lui assegnato ma gli verrà concesso di occupare un altro posto solo se eventualmente si rendesse libero; il tutto sotto la vigilanza del personale della Polizia Municipale addetto al mercato.

L'area in concessione non può essere assegnata qualora vi insista un box o chiosco o locale o, su essa, si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.

La dislocazione dei posteggi è indicata nell'allegata cartografia, che fa parte integrante del presente Regolamento.

I commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggio possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato ed inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio.

Nella domanda, in carta legale, dovranno essere allegati:

- l'autorizzazione amministrativa in possesso;

- l'autodichiarazione attestante di non essere titolare di posteggio nel giorno coincidente con quello di mercato.

Inoltre, dovrà essere dichiarato di aver presentato l'anno precedente la dichiarazione ai fini I.V.A..

Dovranno essere indicati, oltre alle generalità e codice fiscale, il settore merceologico, l'eventuale specializzazione merceologica e la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività.

Il competente ufficio comunale provvederà, ogni sei mesi, alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze documentate nel mercato.

Ai fini della formazione della graduatoria, l'ufficio conteggerà le presenze in seguito specificate.

La graduatoria sarà affissa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nel mese di gennaio e luglio.

La graduatoria ha validità semestrale.

L'ammissione al mercato per l'assegnazione temporanea dei posteggi liberi è rinnovabile a domanda scritta.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa autorizzazione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra, che ne facciano richiesta, purchè gli stessi commercializzano le stesse merci del titolare del posteggio o, in assenza di queste, le merci dello stesso settore merceologico.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi, prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

La posizione nella graduatoria è titolo preferenziale in caso di bando pubblico per l'assegnazione di posteggi nei mercati comunali.

Art. 21
BANDO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO

In caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, nell'albo Pretorio un bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Copia del bando va trasmessa alle Organizzazioni Sindacali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentativi.

Il bando deve contenere:

- a)** l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione merceologica;
- b)** il termine di 60 (sessanta) gg. entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 14;
- c)** il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando;
- d)** il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amm.vo;
- e)** i titoli di priorità per l'assegnazione dei posteggi quali:
 - maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato ai sensi dell'art. 2, comma 12 della L. R. 135/99;
 - maggiori garanzie igienico sanitarie del mezzo di vendita;
 - anzianità dell'attività come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono proporre motivato ricorso al Comune avverso la stessa;

Il responsabile del servizio entro i successivi 15 gg. decide sul ricorso;

Entro 30 gg. dalla fine del suddetto iter, il responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;

Prima della pubblicazione del bando, il responsabile dell'ufficio competente predispone una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri prima citati.

I posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Art. 22
VERIFICA DELLE ASSENZE

Le assenze vengono rilevate in tutti i giorni di mercato dalla Polizia Municipale.

Esse vanno trasmessi al SUAP competente, il quale provvede a predisporre ogni sei mesi il “ruolino di spunta” (graduatoria).

E' giudicato assente l'operatore concessionario di posteggio a carattere continuativo che non occupi il posteggio stesso entro l'orario di inizio delle vendite o che lo lascia prima dell'orario stabilito, previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 23
POSTEGGI NON ASSEGNATI
TRASFERIMENTI – PRIORITÀ

Qualora nel mercato o fiera esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare di attività esistente sul mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta prioritariamente, rispetto a domande presentate nei termini di cui all'art. 21.

I restanti posteggi liberi saranno assegnati con bando pubblico e con le modalità di cui al precedente art. 21.

Art. 24
VERIFICHE DELLE PRESENZE

Gli Agenti della Polizia Municipale devono rilevare la presenza di operatori occasionali che occupano giornalmente posteggi già dati in concessione, ciò per creare una graduatoria di priorità nell'assegnazione di posteggi.

Ai fini della predisposizione della graduatoria (ruolino di spunta), per presenza sul mercato, deve intendersi il numero di volte che

l'operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Art. 25
CASI DI GRAVITÀ O DI RECIDIVA

In caso di particolare gravità o recidiva, il Dirigente del SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di effettivo svolgimento del mercato, in proporzione alla tipologia dell'autorizzazione (temporanea, stagionale o permanente)

Art. 26
RECIDIVA

La recidiva si realizza nel caso il titolare di autorizzazione commetta una stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, indipendentemente se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta.

Art. 27
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per i motivi indicati da norme vigenti, l'autorizzazione è revocata e conseguentemente la concessione del posteggio, decade qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (sedici mercati) per le autorizzazioni permanenti, e un mese per le autorizzazioni stagionali, salvo il caso di assenza di comprovata necessità per malattia, nei termini di cui al successivo art. 28, o non inizi l'attività entro 6 mesi dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. La decadenza si applica, inoltre:

a) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali;

- b) Per mancato utilizzo del posteggio nei termini indicati al primo comma va immediatamente comunicato all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- c) Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'assunzione, da parte dell'operatore, dell'onere di lasciare ogni giorno, al termine dell'attività, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, i quali devono essere collocati negli appositi contenitori;
- a) Il mancato rispetto di quanto previsto alla lett. a) comporta la revoca dell'autorizzazione e la decadenza della concessione del posteggio previo espletamento della procedura prevista dalla L. 241/90, va comunicata all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Dirigente dell'ufficio competente revoca l'autorizzazione e conseguentemente la decadenza della concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune

Art. 28
IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 27, comma 1, vengono considerati motivi di impedimento all'esercizio dell'attività:

- 1) degenza in ospedale o clinica o altre strutture simili;
- 2) convalescenza post-operatoria, ospedaliera traumatica, per esaurimenti fisici e nervosi, clinicamente documentati;
- 3) cure termali o ambulatoriali;
- 4) maternità ed allattamento;
- 5) astensione facoltativa post-partum nonchè per malattia del bambino di età inferiore a tre anni;
- 6) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la

categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);

7) servizi resi allo Stato;

8) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa, (es.: carcerazione di innocente, sequestro, ecc.);

L'operatore ha diritto a farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio, familiare o dipendente;

Le assenze dal mercato per le limitazioni di cui ai punti da 1 a 6 devono essere certificate e comunicate al Comune entro 30 gg. dall'evento.

Art. 29
SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola S.C.I.A. da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio, per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune dove è stata iniziata l'attività del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis, commi da 1 a 4 e, ove richiesto, di quelli di cui al comma 5 della L. R. 135/99 per gli alimentaristi.

L'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La S.C.I.A. è presentata ai sensi del precedente comma 1, è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, della concessione di posteggio posseduta dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 bis, comma 5 della L. R. 135/99, deve darne comunicazione entro tre mesi dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione del posteggio annesso.

In caso di verifica da parte degli Organi di Vigilanza, l'operatore commerciale subentrato, dovrà esibire la precedente autorizzazione, la copia della S.C.I.A. e la relativa ricevuta di presentazione in originale.

Art. 30
DIVIETI A CARICO DEI CONCESSIONARI

- a) Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione delle merci", qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni;
- b) Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, primo comma del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.L.P.S. - R.D. 6/5/1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della Legge 11/5/1981, n. 213. E' altresì vietata la somministrazione di alcolici dai soggetti privi della licenza di cui all'art. 86 del TULPS.
Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi ad eccezione degli strumenti da punta e taglio autorizzati dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 37 del Tulps;
E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita di pane nei mercati, il quale potrà essere venduto esclusivamente confezionato mediante l'utilizzo di speciali automezzi all'uopo omologati ed autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione competente;
- c) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori e dei mezzi di soccorso, è vietata l'esposizione delle merci appese sul fronte esterno al banco di vendita. Le tende utilizzate per la copertura del banco di vendita devono avere un'altezza tale da consentire il passaggio di un mezzo di soccorso;

d) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consuma-

tori, è vietato posizionare banchi di vendita che ostruiscono ingressi di immobili pubblici e privati, salvo espressa autorizzazione degli interessati;

e) L'operatore commerciale, assegnatario di posteggio non può cedere ad altri parte dell'area e non può scambiarsi il posteggio avuto in concessione.

E' inoltre vietato:

- Vendere all'esterno dei posti di vendita. E' quindi vietata la vendita sulle corsie di passaggio;
- Accatastare merci o contenitori vuoti nei passaggi e nei luoghi di servizio;
- Depositare nei posteggi merci in avanzato stato di deterioramento;
- Porre in vendita merci o articoli diversi da quelli che sono previsti nell'autorizzazione amministrativa in possesso;
- Depositare, anche dopo il riassetto del posteggio, detriti e rifiuti, cassette piene o vuote ed altre cose, fuori dai posteggi e lungo le corsie o luoghi comuni;
- Tenere nei posteggi tabelle, cartelli o stampanti non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Consentire ai clienti di manipolare le merci senza gli appositi guanti;
- Trattenersi all'interno del mercato dopo l'orario di chiusura senza regolare e motivato permesso del dirigente del Settore;
- Uccidere e pulire animali;
- Tenere nei posteggi materiali infiammabili che non costituiscano oggetto di commercio autorizzato;
- Effettuare nuove derivazioni di energia o attacchi agli impianti esistenti o aggiunte di lampade, funzionamento di apparecchiature, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale; Procedere a modifiche di qualsiasi natura nella struttura del posteggio, senza avere preventivo assenso dall'Autorità comunale;
- Acquistare merci direttamente dai produttori all'interno dei mercati;

- Gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
- Svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del Mercato e degli spazi annessi;
- Lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
- Far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- Arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
- Distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato;
- L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse, che potrà essere effettuata negli orari determinati dall'Amministrazione comunale;
- L'installazione di teli laterali che impediscano la visuale, se non in caso di intemperie;
- Compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- Conficcare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi genere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale;
- Dividere il proprio posteggio con altri operatori.

Art. 31
VENDITA A DOMICILIO

Coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui alla L. R. 135/99, possono esercitare la vendita di merci a domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o intrattenimento o svago, nel rispetto della normativa comunale.

Ai soggetti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

Art. 32
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia igienico sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con particolare riguardo all'etichettatura dei prodotti, alla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;

Il commercio su area pubblica di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti, la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche.

I commercianti di generi alimentari commestibili non preconfezionati devono munirsi di appositi guanti protettivi per la manipolazione dei prodotti; gli stessi guanti devono essere usati anche dagli acquirenti per la scelta delle derrate alimentari.

Gli addetti alla vendita di prodotti alimentari devono essere in possesso dell'attestato sanitario personale.

Le derrate alimentari devono essere collocate su appositi banchi ad un'altezza di almeno 60 cm. dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti, è consentita l'esposizione a terra.

Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente;

Se il commercio su area pubblica riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura prevista dalla normativa vigente;

Il commercio su area pubblica di carni fresche consentite, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non sono allacciate alle reti idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno idonee caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.

E' vietato vendere, in forma itinerante, le carni fresche.

Per quanto concerne la vendita di prodotti ittici, la vendita può essere effettuata utilizzando attrezzature aventi le caratteristiche approvate dal servizio veterinario competente.

Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacente, non può essere esercitato il commercio di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Il commercio di animali vivi, per ragioni igienico-sanitarie e per le caratteristiche dell'area riservata ai produttori agricoli nel mercato è vietato.

Le modalità di vendita e di somministrazione di prodotti alimentari sono stabilite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 15.05.02, dai Regolamenti C.E. n. 852/04 e 853/04 (pacchetto igiene) nonché dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia igienico-sanitaria.

Art. 33
TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le concessioni di posteggi sul mercato settimanale, quelle stagionali, temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di

occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure fissate dalle vigenti disposizioni e determinate dal Consiglio Comunale.

Il pagamento riferito alla tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale appositamente attivato dal Servizio Tributi del Comune.

Per gli spuntisti il pagamento avverrà brevi manu ad opera di personale addetto.

Le occupazioni abusive del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate sono sanzionate dagli art. 42 e 43 del Regolamento.

Art. 34 SOSPENSIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

La concessione del posteggio è sospesa nei seguenti casi:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (Tosap, Tarsu, Canonici).
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- infrazioni previste dalla normativa comunale, regionale, statale e comunitaria.

La sospensione dell'attività avviene con le modalità di cui al precedente art. 25.

Per quanto concerne la sospensione di cui al primo comma, essa cessa contestualmente con il pagamento dei tributi comunali dovuti.

Art. 35 NORME GENERALI

Gli Organi di Polizia Municipale e l'Ufficio competente sono incaricati di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria, costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti nel territorio comunale, previsti per l'esercizio del commercio di tipo Permanente, anche a carattere stagionale con relativa localizzazione, numero distintivo e dimensione, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per la

assegnazione oppure già concessi, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessione, l'Ufficio Competente provvede all'aggiornamento del Registro.

L'orario di attività di vendita del mercato settimanale e delle altre forme di vendita di commercio su aree pubbliche, è regolato con Ordinanza del Sindaco nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento e dall'art. 50, c. 7 del D. Lgs. 18.8.00, n. 267 (TUEL).

In occasione di fiere o mercato o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco, può rilasciare, sentite le OO. SS. di categoria, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L. R. 135/99.

Per motivi organizzativi, i richiedenti l'autorizzazione temporanea devono far pervenire l'istanza redatta su appositi stampati predisposti dal Suap almeno 30 gg. prima dello svolgimento della manifestazione.

La Polizia Municipale, per motivi di viabilità e traffico, è incaricata ad accertare la regolarità del posizionamento del mezzo di vendita.

I commercianti su Aree Pubbliche, ed in particolare coloro che vendono prodotti alimentari, hanno l'obbligo di lasciare l'area concessa senza accumuli di rifiuti.

A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà a collocare appositi contenitori nei quali dovranno confluire i rifiuti prodotti.

Qualora il mercato che si svolge il giovedì, coincide con un giorno festivo, lo stesso può essere recuperato in un giorno indicato dall'Amministrazione comunale

Si da atto che il Sindaco è autorizzato a dislocare gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione nei vari posteggi di mercato o fiera, secondo precisi criteri di ordine merceologico, tenuto conto della necessità di rispettare la vigente normativa igienico-sanitaria.

Analoga facoltà è riconosciuta al Sindaco, dalla norma di cui sopra, in considerazione delle diverse misure di ingombro delle strutture di vendita utilizzate dagli operatori commerciali.

I commercianti su area pubblica, al fine di un buon funzionamento dei mercati e per particolari necessità, possono nominare un rappresentante per ogni settore merceologico (alimentare, extra-alimentare e imprenditori agricoli) i quali collaborano con l'Amministrazione Comunale.

Limitatamente alla definizione delle zone destinate al commercio su aree pubbliche, il presente Regolamento non si applica in caso di manifestazioni di particolare rilievo organizzate dall'Amministrazione Comunale (Notte Bianca, Grandi Eventi musicali, ecc.) e disciplinati da appositi atti Deliberativi. Il commercio su area pubblica con posteggio è vietato in concomitanza delle varie Manifestazioni estive ad esclusione di quelle relative alla vendita di gadget esclusivamente attinenti la manifestazione stessa.

Art. 36
DISPOSIZIONI COMPATIBILI

I soggetti che esercitano il commercio su area pubblica sono sottoposti alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio al dettaglio, in quanto compatibili e, nello specifico:

- requisiti professionali per l'accesso all'attività;
- orari di vendita;
- esposizione dei prezzi;
- vendite straordinarie;
- vendite presso il domicilio del consumatore;
- obbligo di vendita;
- le aree pubbliche già individuate dalle delibere del Consiglio Comunale citate nell'introduzione e quelle introdotte o modificate dal presente regolamento restano confermate, così come le relative planimetrie, salvo le modifiche introdotte dal presente Regolamento;
- i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono i diritti acquisiti, se in possesso dei requisiti morali, professionali, nonché in regola con il pagamento dovuto per l'utilizzo del posteggio occupato.

Art. 37
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il mercato del giovedì si svolgerà per tutto l'anno nell'area di Via C. Colombo, Via G. D'Annunzio e Via Napoli a far tempo dal 1° ottobre del corrente anno.

Il Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, salvo per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante di cui all'art. 9 della L. R. 135/99.

Gli imprenditori agricoli possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 20.11.2007 (mercati riservati agli imprenditori agricoli).

Il Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

Con intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 5.6.2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del D. Lgs. 59/10, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data dell'8/5/2010 del D. Lgs. 59/10 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente.

La Conferenza Stato/Regione del 07.07.11 rinvia al Governo ogni decisione in merito.

Gli esercenti presenti nei mercati o nei posteggi isolati alla data del 31.12.2010 mantengono i diritti acquisiti.

Art. 38
DEROGHE TRANSITORIE

I commercianti su aree pubbliche presenti nei mercati comunali o posteggi isolati alla data del 31.12.10, in regola con le norme amministrative e con i pagamenti per l'occupazione del relativo posteggio, in deroga all'art. 21 vengono autorizzati nei termini di legge, previa domanda predisposta dal competente SUAP;

L'autorizzazione verrà rilasciata a seguito della formazione di una graduatoria e fino ad esaurimento dei posteggi presenti nel mercato;

In caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica nell'Albo Pretorio, un bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili.

Art. 39
ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI
E
PUBBLICITÀ DEI PREZZI

È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza l'autorizzazione amministrativa, la concessione del posteggio, la registrazione sanitaria, dove prevista ed ogni atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 85 della L.R. 11/08.

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, debbono indicare, in modo chiaro, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 40
R I M A N D I

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente Regolamento, si rimanda al dettato delle leggi richiamate in premessa, e nello specifico alla Legge Regionale n. 135/99, alla L. R. 11/08, al D. Lgs. 18.5.01, n. 228, al D.M. 20.11.07, al D. Lgs. 59/10, alla L. 122/10, alla L. R. n. 59/10 e alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, in quanto applicabili.

Il Consiglio Comunale adeguerà il presente Regolamento in riferimento all'organico delle merceologie e dei posteggi individuati almeno ogni 3 anni, o in caso di intervenuta nuova legislazione.

Art. 41
N O R M E A B R O G A T E

Sono abrogate tutte le norme comunali in materia di commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento al Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 20/07/1994, modificato con atto deliberativo n. 15 del 16/06/97 e delibere n. 27 del 27.06.01, n. 19 del 27.03.03 e n. 56 del 16.11.06, delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28.2.07 nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 42
S A N Z I O N I A M M I N I S T R A T I V E

Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento e Ordinanze Sindacali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs.114/98 e dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.8.2000

Norma violata e motivazione	Sanzione pecuniaria	Pagamento in misura ridotta	Sanzione accessoria
a) commercio aree pubbliche mediante posteggio senza autoriz.ne - art. 28, c.2-3 e art. 29/1 D. Lgs. 114/98	Da € 2.582,00 a € 15.493,00	€ 5.164,00	Confisca delle attrezzature e della merce
b) commercio aree pubbliche itinerante senza autorizzazione - art. 28/2-4 e art. 29/1 D. Lgs. 114/98	c.s.	c.s.	c.s.
c) commercio aree pubbliche itinerante su posteggio senza autorizzazione	c.s.	c.s.	c.s.
d) commercio aree pubbliche su area demaniale senza nulla osta - art. 28/9 e art. 29/1-3 D. Lgs. 114/98	c.s.	c.s.	c.s.
e) commercio aree pubbliche - inottemperanza limiti/divieti deliberaz. comunale - art. 28/16 e art. 29/2-3 D. Lg. 114/98	Da 516,00 a € 3.098,00	1.032,00	Eventuale sospensione attività non > 20 gg.
f) commercio aree pubbliche inottemperanza orari – Ordinanza Sindacale - art. 28/12 D. Lgs. 114/98 e art. 7 bis D. Lgs. 267/00	Da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Le sanzioni possono essere graduate dalla G.M.

Per quanto non previsto si rinvia a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 114/98.

- a) Salvo i casi previsti dal comma precedente le violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL:
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 24.11.81, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

L'autorità competente ad applicare le sanzioni è l'Amministrazione Comunale.

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o dalle Ordinanze di ingiunzione di pagamento sono incamerati dal Comune di Silvi.

Art. 43
SANZIONI ACCESSORIE

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D. Lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2(due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE RIENTRANTI
NEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 44
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il commercio sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. R. n. 10 del 4/8/2009 a modifica dell'art. 10 della L. R. 23 dicembre 1999, n. 135, tenuto conto della disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo di cui alla L.R. n. 141 del 17 dicembre 1997.

Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione.

Art. 45
ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE SUL
DEMANIO MARITTIMO

L'esercizio del commercio itinerante sul demanio marittimo è Consentito dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno e comunque nel rispetto dell'ordinanza balneare Regionale.

L'esercizio del commercio in forma itinerante, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietata nell'arenile costituito dai primi 8 metri a partire dalla battigia.

Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 1 ora nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 300 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

L'attività di vendita dovrà espletarsi, comunque, nella seguente fascia oraria: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, nell'ambito del periodo di cui al comma 1 del presente articolo.

E' vietato utilizzare, per la vendita, banchi o strutture di qualsiasi genere, collocati a terra.

E' vietata l'esposizione a terra della merce.

Art. 46
DIVIETO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di commercio è vietato su tutto il litorale di Silvi agli operatori non in possesso dell'Iscrizione al Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione Marittima in corso di validità (se previsto) e dell'autorizzazione/nulla osta per quanto di competenza dell'ufficio demanio marittimo del Comune;

E' vietato l'esercizio del commercio nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

Art. 47
PROCEDURA

La Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione determina, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni/nulla osta per commercio e le modalità di esercizio se in forma fissa o itinerante, da rilasciare per l'anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni. Con il medesimo atto deliberativo di Giunta Comunale, si approva il bando - avviso per la presentazione delle domande di cui all'art. 10 della L. R. n. 135/99 così come modificato dalla L. R. n. 10/09, nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento, nonché il fac-simile di Domanda per il conseguimento del Nulla osta per l'esercizio del commercio su area demaniale marittima da compilare a cura dei richiedenti.

L'esercizio del commercio nell'area demaniale marittima è consentito alle seguenti condizioni:

- a) iscrizione al registro ex art. 68 del Codice della Navigazione marittima in corso di validità; (se previsto)
- b) autorizzazione per l'esercizio del commercio in corso di validità.

I criteri per la redazione della graduatoria ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni/nulla osta da parte dell'ufficio demanio marittimo sono così disciplinati in ordine di importanza:

- a) computando il numero di autorizzazioni/nulla osta demaniali rilasciati al richiedente nel triennio precedente;
- b) anzianità d'iscrizione al REA;
- c) la data d'invio della Raccomandata A.R. di cui al successivo c. 5.

Entro il 31/12 di ogni anno la Giunta Municipale decide con proprio atto il numero dei nulla osta commerciali che potranno essere rilasciati nell'annualità successiva;

Entro il 20 gennaio di ogni anno l'ufficio demanio marittimo, renderà pubblico il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno in corso, così come previsto al comma precedente.

Dal 1 febbraio al 15 marzo di ogni anno, successivamente alla pubblicazione del numero delle autorizzazioni da rilasciare (come sopra previsto), gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti possono inoltrare formale richiesta di autorizzazione/nulla osta comunale per il commercio sul demanio marittimo, utilizzando lo schema di domanda **allegato** di cui al primo comma del presente articolo, mediante l'invio di lettera Raccomandata A.R. o consegna a mano esclusivamente al protocollo del Comune;

Entro il 30 aprile il responsabile dell'ufficio demanio marittimo pubblica la graduatoria degli operatori ammessi ad esercitare commercio sul demanio marittimo e successivamente rilascia agli interessati la relativa autorizzazione/nulla osta.

Art. 48
NORME IGIENICO SANITARIE

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite dalle leggi regolamenti in materia.

Art. 49
NORME GENERALI

L'operatore commerciale ha l'obbligo di esibire i titoli legittimanti l'esercizio dell'attività esercitata, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza;

Art. 50
SANZIONI

Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento sarà punito in base a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

In mancanza di espressa previsione di legge, nel caso in cui per le violazioni alle norme del presente regolamento si ricorra al disposto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la misura della sanzione pecuniaria in forma ridotta viene determinata in € 200,00, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 51
CESSAZIONE E ABROGAZIONE DI NORME

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le ordinanze ed i regolamenti locali incompatibili con le presenti disposizioni.

Art. 52
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, composto da n. 52 articoli, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Da tale data è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

ITER APPROVAZIONE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che saranno intervenute le pubblicazioni di legge.

INDICE

Introduzione	Pag.	2
Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	“	3
Art. 2 - Fonti normative	“	4
Art. 3 - Definizione	“	5
Art. 4 - Sfera di applicazioni del Regolamento	“	8
Art. 5 - Attribuzioni delegate al Comune	“	8
Art. 6 - Individuazione - localizzazione aree pubbliche – mercatali e fieristiche	“	9
Art. 7 - Localizzazione dei posteggi isolati	“	22
Art. 8 - Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante	“	23
Art. 9 - Disciplina degli imprenditori agricoli – ambito di applicazione	“	25
Art. 10 - Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature	“	25
Art. 11 - Esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli in forma itinerante	“	26
Art. 12 - Criteri per l'assegnazione della concessione di posteggi – imprenditori agricoli	“	26
Art. 13 - Orario di svolgimento attività	“	28
Art. 14 - Domanda di rilascio autorizzazione	“	29
Art. 15 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	“	30
Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione	“	31
Art. 17 - Contenuto merceologico dell'autorizzazione	“	31
Art. 18 - Autorizzazione a soggetti non italiani	“	32
Art. 19 - Fiere - Sagre - Feste - manifestazioni. Domande contemporanee – Priorità	“	33
Art. 20 - Assegnazione dei posteggi non occupati	“	36
Art. 21 - Assegnazione dei posteggi nel mercato	“	38
Art. 22 - Verifica delle assenze	“	39
Art. 23 - Posteggi non assegnati - Trasferimenti - Priorità	“	39
Art. 24 - Verifica delle presenze	“	39
Art. 25 - Casi di gravità o di recidiva.....	“	40
Art. 26 - Recidiva	“	40
Art. 27 - Revoca dell'autorizzazione e decadenza della Concessione	“	40
Art. 28 - Impedimenti all'esercizio dell'attività	“	41
Art. 29 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	“	42
Art. 30 - Divieti a carico dei concessionari	“	43

Art. 31 - Vendita a domicilio	“	46
Art. 32 - Normativa igienico-sanitaria.....	“	46
Art. 33 - Canone occupazione di suolo pubblico	“	47
Art. 34 - Sospensione dell'atto di concessione	“	48
Art. 35 - Norme Generali	“	48
Art. 36 - Disposizioni compatibili	“	50
Art. 37 - Disposizioni transitorie e finali	“	51
Art. 38 - Deroghe transitorie	“	52
Art. 39 - Esposizione dei documenti e pubblicità dei prezzi	“	52
Art. 40 - Rimandi	“	53
Art. 41 - Norme abrogate	“	53
Art. 42 - Sanzioni amministrative	“	53
Art. 43 - Sanzioni accessorie	“	55

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 44 - Ambito di applicazione	“	56
Art. 45 - Divieto all'esercizio dell'attività	“	56
Art. 46 - Esercizio del commercio itinerante sul demanio marittimo		57
Art. 47 - Procedura	“	57
Art. 48 - Norme igienico-sanitario	“	58
Art. 49 - Norme generali	“	59
Art. 50 - Sanzioni	“	59
Art. 51 - Cessazione e abrogazione di norme	“	59
Art. 52 - Entrata in vigore	“	60
Iter approvazione Regolamento	“	60